

TI_GERICHTE 15.2018.19 vom 17. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2018.19

FR: TI_GERICHTE 15.2018.19 du 17 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 15.2018.19 del 17 aprile 2019

Regeste

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Replica spontanea. Accertamenti insufficienti su beni all'estero e su operazioni avvenute durante il "periodo sospetto"

Erwägungen

E. 10

Le ricorrenti si lamentano per prima cosa del fatto che l'UE si è limitato a interrogare PI 1 nei propri uffici, senza procedere a una verifica presso il suo domicilio di C_____ né svolgere accertamenti in particolare sull'autoveicolo ch'egli possiede in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione d'imposta del 2015 versata agli atti. Ora, sta di fatto che l'UE non ha eseguito alcun sopralluogo presso il domicilio dell'escusso nemmeno nel corso delle indagini supplementari dopo il ricorso. Nelle osservazioni l'Ufficio ha indicato unicamente che dal 1° marzo 2018 "il debitore è domiciliato a G_____, con un canone di locazione di fr. 1'400.–", ma neppure in tal caso ha documentato verifiche presso la nuova abitazione. Non potendo escludere a priori che ivi siano presenti beni pignorabili, l'operato dell'UE non è conforme alla legge, che pone a suo carico il dovere d'ispezionare il domicilio principale o secondario dell'escusso, e, ove occorra, i locali in cui egli esercita l'attività lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron , op. cit., n. 13 ad art. 91; Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 89), tranne se secondo precedenti esperienze in tempi recenti si può escludere la presenza di beni pignorabili (sentenza della CEF 15.2016.118 del 3 maggio 2017 consid 5.1 e i rinvii; Gilliéron , op. cit., n. 17 ad art. 91). Sotto questo profilo, il ricorso è dunque fondato e l'incarto dovrà essere retrocesso all'UE per ulteriori accertamenti (sotto, consid. 26.1).

E. 11

Le insorgenti reputano altresì che l'UE non abbia svolto i necessari approfondimenti per quanto attiene ai beni mobili, crediti o diritti di titolarità delle società PI 3 e PI 4, riconducibili all'escusso, nei confronti della PI 5, già oggetto del sequestro n. _____. Secondo esse, il verbale di pignoramento e la valutazione patrimoniale ivi indicata fanno riferimento soltanto alle relazioni riguardanti la PI 3, non invece a eventuali beni pignorabili del convenuto e della PI 4 nei confronti della banca in questione. Fanno inoltre notare che agli atti risulta una lettera del 4 dicembre 2015 della banca che dà atto dell'esistenza della relazione n. _____ riconducibile al debitore e intestata alla società PI 6, di cui nulla è menzionato nel verbale.

E. 11.1

Dopo aver provveduto a ulteriori controlli, l'UE rileva nelle osservazioni che con scritti del 26 marzo e 16 aprile 2018 il patrocinatore della PI 5 ha comunicato che la sua cliente ha dismesso la propria attività di commerciante di valori immobiliari e ha trasferito gli incarti

presso la PI 7 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018. Egli ha pure prodotto gli estratti dei conti correnti della PI 3 e della PI 6 per il periodo dalla loro apertura sino al 31 maggio 2015, ovvero sino al momento in cui il sequestro è stato notificato all'interessata, invitando nel contempo l'Ufficio a rivolgersi alla PI 7 per quanto attiene alla richiesta di produzione dei documenti d'apertura dei conti, comprese le relative note interne.

E. 11.2

Come sostengono a ragione le società escutenti nella replica, il pignoramento non può limitarsi ai beni designati nel decreto di sequestro, ritenuto che nel caso di specie il foro del sequestro si confonde con il foro ordinario d'esecuzione (sopra, consid. 4.1), sicché i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno lo stesso obbligo d'informare di lui (art. 91 cpv. 4 LEF), oltretutto il dovere d'indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF). L'Ufficio avrebbe quindi dovuto nuovamente invitare la PI 7, che pare essere subentrata alla PI 5, a fornire ogni informazione e documento riguardante eventuali beni pignorabili di proprietà dell'escusso o delle società a lui riconducibili, in particolare della PI 4, della PI 3 e della PI 6, per tutto il periodo sospetto giusta l'art. 288 cpv. 1 LEF, non solo quindi fino all'esecuzione del sequestro. Il ricorso si rivela pertanto fondato anche da questo punto di vista e giustifica nuovi accertamenti (allegati 35, quesito n. 12, e 36, quesito n. 5; sotto, consid. 26.2 e 26.4).

E. 12

Sono anche contestati gli appuramenti eseguiti sui beni mobili, i crediti o i diritti di pertinenza di PI 1 e delle società a lui riconducibili, in particolare la PI 3 e la PI 4, nei confronti dell'PI 8, già PI 9. In proposito le ricorrenti sostengono che l'organo esecutivo si è limitato a condurre indagini soltanto sui beni già oggetto del noto sequestro, senza verificare l'esistenza di eventuali altri beni pignorabili presso il predetto istituto bancario.

E. 12.1

Nelle osservazioni l'organo esecutivo conferma di aver nel frattempo dato seguito alle richieste delle ricorrenti e di aver ottenuto dall'PI 8 gli estratti bancari inerenti al "periodo sospetto". Dagli atti emerge invero che con comunicazione del 27 marzo 2018 la banca ha dato atto dell'esistenza di due relazioni intestate l'una al debitore e l'altra a quest'ultimo e a F_____ , producendo gli estratti dal 1° gennaio 2010 sino alla chiusura dei conti.

E. 12.2

Con la replica spontanea le società escutenti chiedono ulteriori approfondimenti all'UE nel senso di porre puntuali domande all'escusso segnatamente su alcune operazioni che figurano sugli estratti bancari. Benché nuova, la richiesta è ammissibile (sopra, consid. 2.3/c) e, ricordato l'esteso dovere d'informazione del debitore (sopra, consid. 9), merita accoglimento (allegato 35, quesiti n. 11 [terzo trattino, punto 3], 12 e 22; sotto, consid. 26.2). Non si giustifica invece la richiesta d'invitare l'PI 8 a produrre gli estratti del conto intestato al debitore dal maggio 2010 anziché dal 27 ottobre 2010, giacché dai documenti prodotti dalla banca figura che il conto è stato aperto proprio il 27 ottobre 2010, per tacere del fatto che la banca ha pure indicato nel suo scritto che "in assenza di movimentazione non viene generato alcun documento cartaceo".

E. 13

Viene inoltre rimproverato all'Ufficio di non aver svolto sufficienti indagini su eventuali beni pignorabili presso la banca PI 10 e di non aver avviato la procedura di rivendicazione in merito al diritto di pegno fatto valere dalla banca in questione sulla totalità degli averi della relazione n. _____ intestata a PI 1.

E. 13.1

Sulla scorta dei nuovi accertamenti, con le osservazioni l'organo esecutivo ha prodotto lo scritto del 29 marzo 2018, con cui l'PI 10 gli aveva comunicato l'esistenza di due relazioni bancarie in capo al debitore, producendo i relativi estratti.

E. 13.2

Come rilevano le società escutenti nella replica, dalla documentazione bancaria emergono nuovi elementi che meritano un approfondimento. In occasione del nuovo interrogatorio, l'Ufficio dovrà quindi porre puntuali domande all'escusso e, sussidiariamente, alla banca interessata sul bonifico e il prelievo d'ingenti importi avvenuti durante il "periodo sospetto" (allegato 35, quesiti n. 12 e 14), sull'esistenza di relazioni di deposito titoli, come la n. _____, che risulta dagli estratti del conto n. _____, e di conti intestati a società riconducibili al debitore, come ad esempio paiono essere la PI 11 e la PI 12, che già figuravano quali intestatarie dei conti posti sotto sequestro penale dal Procuratore generale nel 2013 (allegato 42, pag. 2), così come la PI 4, menzionata nel decreto di sequestro esecutivo n. _____ (sotto, consid. 26.3). PI 1 dovrà pure essere invitato a fornire ragguagli sull'esistenza di eventuali altri beni che pure emergono dagli estratti, segnatamente il fondo d'investimento denominato "_____ - _____" (allegato 35, quesito n. 13), le azioni N _____, le azioni "M _____" n. _____ (allegato 35, quesito n. 17), le polizze d'assicurazione n. _____ e _____ (allegato 35, quesito n. 21), nonché la relazione bancaria presso la PI 14 (allegato 35, quesito n. 16; sotto, consid. 26.2). L'UE avrebbe inoltre dovuto pignorare il credito derivante dagli averi depositati sulla relazione n. _____ e avviare contestualmente la procedura di rivendicazione, assegnando ai creditori e al debitore il termine per contestare il diritto di pegno fatto valere dall'PI 10, che pare plausibile in base all'atto di pegno prodotto con scritto del 26 maggio 2017 (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF; DTF 116 III 84 consid. 3). Anche da questo punto di vista, il ricorso è fondato e l'Ufficio dovrà dunque completare il suo operato (sotto, consid. 26.6).

E. 14

Le società precedenti rilevano altresì che il verbale impugnato non fa menzione dell'esito del pignoramento dei beni, crediti o diritti di titolarità del debitore nei confronti della società AC 1 né della partecipazione di quest'ultima nella società italiana PI 15, sebbene siano oggetto del noto sequestro. Le ricorrenti ammettono invero che l'UE ne ha indicato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento l'infruttuosità, avendo l'amministratore unico della AC 1 dichiarato che la società non possiede beni di sorta, né attivi di qualsiasi natura di spettanza dell'escusso e quest'ultimo non vanta alcun credito nei confronti della stessa. Evidenziano però che la partecipazione (diretta e indiretta) del debitore in quella società e – per il suo tramite – nella PI 15 non è stata pignorata ed egli non è stato interrogato al riguardo.

E. 14.1

Ora, sta di fatto che l'amministratore unico della AC 1 non si è determinato sull'esistenza di un'eventuale partecipazione di PI 1 nella società e che l'UE, nel verbale complementare del

28 marzo 2018, non ha interrogato il debitore in merito. Il pignoramento va completato su questi punti (sotto, consid. 26.2/b).

E. 14.2

Dalla suddetta dichiarazione per cui il debitore non vanta alcun credito nei confronti della AC 1 si può escludere che la stessa detenga fiduciariamente una partecipazione nella PI 15 per conto di PI 1. Le ricorrenti non hanno fornito indizi che inducano a dubitarne. La questione di un pignoramento diretto di una simile partecipazione propria della AC 1 nella PI 15 si potrebbe porre solo se fosse accertata la partecipazione di PI 1 nella AC 1 e in ogni caso pare esclusa in assenza di circostanze particolari atte a giustificare di far astrazione dell'indipendenza giuridica della società svizzera (v. sentenza della CEF 14.2016.126 del 19 dicembre 2016 consid. 5.1/c).

E. 15

Le ricorrenti ritengono inoltre carenti le verifiche che l'UE ha eseguito presso la PI 16. Nella replica sostengono che lo scritto del 29 marzo 2018, che l'interessata ha prodotto dopo che l'UE l'aveva invitata a fornire maggiori informazioni, non è sufficiente, siccome menziona solo che "il debitore era unicamente amministratore di due società operative", senza null'altro aggiungere. Secondo le società escutenti, l'UE avrebbe dovuto invitare la PI 16 a specificare se l'informazione si riferisce all'intero "periodo sospetto", compresi eventuali conti o crediti nel frattempo estinti, e quali sono le società cui fa riferimento la banca. Su quest'ultimo punto la censura si rivela fondata. All'organo esecutivo va ordinato di chiarire quali sono le società dirette dal debitore e se percepisce remunerazioni per il proprio operato (allegato 35, quesito n. 25; sotto, consid. 26.2). La seconda critica è invece ingiustificata. Nella propria richiesta del 22 marzo 2018, l'UE ha infatti chiaramente precisato il periodo ("sospetto") per cui erano chieste le informazioni, sicché la risposta della PI

E. 16

Le insorgenti chiedono altresì che l'UE interroghi il debitore e la PI 4 sulle azioni della società italiana PI 17, anch'esse oggetto del noto sequestro. A parere loro l'organo esecutivo non poteva limitarsi ad assumere informazioni dalla PI 18, presso la quale è domiciliata la predetta società, e a pignorare il diritto del debitore di ottenere il trasferimento delle azioni. Va dato loro atto che il pignoramento è incompleto pure su questo punto, ancorché per altri motivi. Prima di tutto, l'UE ha dimenticato di riportare nel verbale di pignoramento impugnato il diritto di PI 1 di ottenere dalla PI 4 il (ri)trasferimento delle azioni della PI 17 (come indicato alla posizione n. 6 del verbale interno delle operazioni di pignoramento dell'8 giugno 2017). In secondo luogo, l'UE avrebbe dovuto invitare la PI 4 a consegnargli quelle azioni (art. 91 cpv. 4 e 100 LEF), sotto minaccia della pena prevista dall'art. 324 n. 5 CP (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 91; Jeandin, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 e 20 ad art. 91 LEF). Che la società svizzera – a propria detta – non ne abbia (più) il possesso non è d'ostacolo, poiché essa è tenuta a restituirle all'escusso e l'UE può esercitare il corrispettivo diritto, avendolo validamente pignorato (cfr. DTF 102 III 97 segg. e Gilliéron, op. cit., n. 37-38 ad art. 91), dal momento che non è possibile pignorare direttamente le azioni, in quanto apparentemente si trovano all'estero. Prima di conoscere l'esito di questa richiesta, per contro, accertamenti sul luogo di situazione delle azioni, sulla loro titolarità formale e sull'identità dei commercialisti che le custodirebbero all'estero – come proposti dalle ricorrenti nella replica e nello scritto del

29 gennaio 2019 – sono prematuri. Ove la società svizzera consegnerà i titoli, essi si sostituiranno al diritto di restituzione quale oggetto del pignoramento, mentre nel caso contrario la PI 4 dovrà motivare il suo rifiuto (DTF 102 III 102 già citata, consid. 4/b). La censura va quindi accolta solo parzialmente (sotto, consid. 26.2, 26.4 e 26.7).

E. 17

L'UE viene rimproverato anche per quanto attiene al suo operato presso la villa di M _____, ovvero l'abitazione sita sul fondo pignorato n. _____ RFD di _____, iscritto a registro fondiario a nome di PI 2. Le ricorrenti sono del parere che l'Ufficio avrebbe dovuto estendere il pignoramento ai mobili e alle suppellettili che si trovano all'interno dell'abitazione, a prescindere dal fatto che PI 1 abbia dichiarato di averli donati alla moglie il 23 dicembre 2013, come riportato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento dell'8 giugno 2017 (pag. 7). Le escutenti rilevano al riguardo che i beni in questione erano indicati nel noto decreto di sequestro. La critica risulta fondata. Come già fatto per il fondo di M _____, l'organo esecutivo avrebbe dovuto pignorare tutti i mobili e le suppellettili non impignorabili (giusta l'art. 92 LEF) presenti all'interno dell'abitazione e, ove RI 1 dovesse rivenderli, assegnare ai creditori il termine di venti giorni per promuovere l'azione di contestazione della rivendicazione, essendo i beni in questione in (co)possesso di lei (art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF e sotto, consid. 26.1).

E. 18

Le ricorrenti sostengono ancora che l'UE non ha sufficientemente indagato in merito alle diverse quote sociali indicate dal debitore nella dichiarazione d'imposta del 2015. A loro detta, la menzione nel verbale che si tratta di "quote di società all'estero" non ha alcuna rilevanza, siccome tutte le pretese che il debitore vanta nei confronti di terzi all'estero devono essere pignorate in Svizzera, anche qualora ciò comporti difficoltà nell'assicurare e nel realizzare tali beni. Ad ogni modo, esse sottolineano, la dichiarazione fiscale menziona anche una società svizzera, ovvero la PI 19, sulla quale l'Ufficio non ha fatto alcuna ricerca. Osservano infine che dalla dichiarazione si evince pure l'esistenza di un immobile in Italia stimato in fr. 60'000.–, che genera un reddito di fr. 2'500.–, e di un'automobile, di cui esse postulano il pignoramento.

E. 18.1

In occasione del nuovo interrogatorio del 28 marzo 2018, PI 1 ha dichiarato di non percepire nulla dalle società italiane (PI 20, PI 21, PI 22, PI 25, PI 26 e PI 17), lussemburghesi (PI 23, PI 24, e PI 19) e svizzera (PI 19) indicate nella dichiarazione fiscale e precisato che le relative quote sono in mano a "vari commercialisti all'estero". Riguardo all'immobile in Italia egli ha invece risposto che è attualmente disabitato e di proprietà degli eredi. Sulla scorta di tali dichiarazioni, l'UE ha rinunciato a ogni pignoramento, giacché "tutte le quote delle società italiane si trovano presso i vari commercialisti in Italia e dunque si ritiene non siano pignorabili" (osservazioni dell'UE del 23 maggio 2018, pag. 3). Nella replica le società escutenti ribadiscono la propria tesi, evidenziando che il debitore non ha fornito indicazioni sul luogo in cui si trovano le quote sociali all'estero né sul nome dei fiduciari che le detengono. Secondo esse, l'UE avrebbe potuto pignorare perlomeno la pretesa dell'escusso in restituzione di tali valori.

E. 18.2

Nel quadro di un'esecuzione in via di pignoramento, il debitore è tenuto a fornire indicazioni anche sui redditi e sui beni di cui dispone all'estero (DTF 114 IV 13, consid. 1),

indipendentemente dal fatto che tali attivi possano essere in seguito oggetto di un pignoramento in Svizzera. Può infatti essere tenuto conto di questi attivi nel calcolo del minimo esistenziale secondo l'art. 93 LEF o per determinare se oggetti situati in Svizzera debbano essere considerati impignorabili giusta l'art. 92 n. 1 e 3 LEF (sentenze del Tribunale federale 6B_585/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 4.1 e 7B. 229/2005 del 20 marzo 2006, consid. 3.3.1). D'altronde, è necessario stabilire chi detiene effettivamente i beni asseritamente situati all'estero in vista di un eventuale pignoramento del diritto dell'escusso alla loro riconsegna (v. sopra, consid. 16). a) Nella fattispecie, le verifiche dell'Ufficio risultano effettivamente incomplete per quanto concerne le quote sociali o le azioni delle società menzionate nella dichiarazione d'imposta 2015. Anzitutto, l'UE non ha posto domande sulla natura di tali beni, al fine di determinare se si tratta di cartevalori o pretese creditorie. Va infatti ricordato che i crediti nei confronti di terzi residenti all'estero sono pignorabili in Svizzera (sentenza 7B.229/2005 citata, consid. 3.3.2). Neppure ha preteso nome e indirizzo dei "commercialisti" e verificato se detengono tutte le quote in questione, segnatamente quelle delle società che non sono incorporate in Italia, come la PI 23, la PI 24 e le PI 19, una con sede in L_____ e l'altra in Svizzera, sebbene – va rilevato – quest'ultima sia stata radiata dal registro di commercio il 18 dicembre 2018. b) L'UE dovrà dunque interrogare ancora l'escusso su tali aspetti e pignorare le sue eventuali pretese creditorie, comprese quelle in restituzione dei titoli, nei confronti dei terzi residenti all'estero (allegato 35, quesito n. 15; sotto, consid. 26.2).

E. 18.3

Per quanto attiene all'automobile indicata nella dichiarazione fiscale del 2015 (allegato 25), nel nuovo interrogatorio l'escusso si è limitato ad affermare di non possedere "alcuno veicolo intestato". Non ha fornito alcuna informazione sulla sorte di quello posseduto nel 2015. Una sua vendita o donazione rientrando nel "periodo sospetto", egli dev'essere nuovamente interrogato circa le circostanze in cui se ne sia disfatto (allegato 35, quesito n. 18; sotto, consid. 26.2).

E. 18.4

Il discorso è diverso riguardo infine all'immobile in Italia. L'Ufficio potrebbe tutt'al più pignorare eventuali crediti per pigioni. È quindi priva d'interesse la richiesta delle ricorrenti volta a interrogare un'altra volta l'escusso in merito alla donazione del fondo agli "eredi" (allegato 35, quesito n. 19), ch'egli ha indicato come attuali proprietari in occasione del suo secondo interrogatorio. D'altronde, il reddito di fr. 2'500.– annuo cui si allude nel ricorso non sembra pignorabile, giacché, secondo quanto indicato nella dichiarazione d'imposta relativa al 2015, si tratta del valore locativo e non di pigioni. Al riguardo, le ricorrenti non hanno fornito indizi concreti dell'esistenza di pigioni incassate da PI 1. Interrogarlo nuovamente a questo proposito sarebbe inutile.

E. 19

Allegano le insorgenti in replica che gli estratti bancari forniti dalla PI 27 sono incompleti, siccome danno atto unicamente delle relazioni di PI 1 a partire dal 1° marzo 2013 e non, come richiesto dall'Ufficio, dal 2010. Da tale documentazione – osservano poi – emerge che soltanto dal 3 agosto 2015 PI 2 ha iniziato a effettuare versamenti periodici per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti della villa di M_____, donata dal marito il 23 dicembre 2013. Siccome i coniugi si sono separati il 20 maggio 2015 e, secondo i documenti di separazione, la moglie non pare avere entrate e si mantiene dunque

solo attingendo al patrimonio del marito, v'è da chiedersi, s'interrogano le ricorrenti, da dove provengano i soldi usati per pagare interessi e ammortamenti. Fanno notare altresì che il 10 ottobre 2016 l'escusso ha concesso una procura generale alla moglie sul proprio conto corrente presso la PI 27. Chiedono pertanto che PI 2 sia interrogata su tali questioni giusta l'art. 91 cpv. 4 LEF.

E. 19.1

Si conviene che la documentazione prodotta dalla banca è incompleta. Occorre tuttavia precisare che il "periodo sospetto" ai fini dell'azione revocatoria per dolo fa riferimento al massimo ai cinque anni che precedono l'avvio dell'esecuzione (art. 288 cpv. 1 e 288 a n. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017, consid. 5), avvenuto nel caso concreto il 27 gennaio 2016. Di conseguenza la PI 27 è tenuta a fornire gli estratti delle relazioni intestate al debitore a partire dal 27 gennaio 2011, non dal 2010. L'UE dovrà invitare la banca a procedere in tal senso (allegato 36, quesito n. 8; sotto, consid. 26.4).

E. 19.2

Per quanto attiene al pagamento degli interessi e dell'ammortamento relativi alla villa di _____, l'Ufficio esigerà invece chiarimenti al debitore e, sussidiariamente, a PI 2 (in virtù dell'art. 91 cpv. 4 LEF), in occasione dei nuovi accertamenti da eseguire (sotto, consid. 26.3).

E. 20

In merito alla censura inerente ai mancati accertamenti sul terzo pilastro del debitore, la cui esistenza, secondo le ricorrenti, è data dall'indicazione di un importo di fr. 6'213.- alla voce "oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio" della dichiarazione d'imposta 2015 (n. 12), basti osservare che la somma (annua) in questione non si riferisce in realtà ad averi del terzo pilastro "A" (da indicare alla cifra n. 11 della dichiarazione), bensì alla deduzione degli oneri assicurativi (premi della cassa malattia e di altre assicurazioni) e degli interessi di capitali a risparmio. Dato che non sono stati dichiarati redditi da sostanza mobiliare (v. n. 4 della dichiarazione), la deduzione in questione, vista anche la sua entità, si riferisce ovviamente solo ai premi della cassa malattia, sicché nessun accertamento complementare si avvera necessario. Su questo punto il ricorso è infondato.

E. 21

Preso atto delle osservazioni dell'Ufficio, ove spiega di aver chiesto mediante rogatoria all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della regione _____ di pignorare diverse quote di proprietà per piani site a C _____, e della vendita delle stesse, avvenuta il 14 giugno 2018 per fr. 2'080'000.- (allegato 65), le ricorrenti chiedono che venga pignorato il residuo della realizzazione, dopo deduzione di quanto corrisposto al creditore ipotecario precedente, ovvero circa fr. 400'000.-. A ben vedere, la domanda non può essere accolta così come formulata, ma solo nel senso che l'UE completerà il verbale impugnato con l'indicazione delle quote di proprietà per piani di C _____, il loro valore di stima e la menzione della rogatoria all'autorità grigionese (sotto, consid. 26.7). Il provento della vendita non va invece registrato nel verbale di pignoramento, bensì nello stato di ripartizione.

E. 22

Rilevata la manifesta discrepanza esistente tra, da un lato, gli impegni assunti dall'escusso in sede d'udienza di separazione del 20 maggio 2015, in cui si era assunto il mutuo di

fr. 1'400'000.– circa garantito dai fondi di C _____ e contributi di mantenimento di circa fr. 40'000.– mensili per moglie e figli, e dall'altro la dichiarazione fiscale del 2015, che non menziona né redditi né alimenti e indica una sostanza di soli fr. 6'000'000.–, le ricorrenti esigono dall'UE “un maggiore approfondimento” , poi precisato nella replica spontanea, nel senso di chiedere all'escusso d'indicare la provenienza degli importi con i quali contava di assumere gli oneri della separazione, di spiegare la menzionata discrepanza e il suo stato attuale di pretesa indigenza (n. 47 segg. e allegato 35, quesito n. 3). Le domande sono legittime (v. sopra consid. 9) e vanno quindi sottoposte a PI 1 (sotto, consid. 26.2).

E. 23

Quanto alla richiesta delle ricorrenti di assumere agli atti le dichiarazioni fiscali dell'escusso, con la documentazione allegata , richiamandole dall'escusso, dall'autorità fiscale e, per il 2012, dalla moglie (ricorso, n. 3/b e 132; replica spontanea n. 21/a e 126 segg.; allegati 35, quesito n. 2, 36, quesito n. 11 [primo trattino], e 37, quesito n. 1), per economia di procedura l'UE ne chiederà l'edizione all'autorità fiscale, ma limitatamente al periodo dal 2011 al 2017, il 2010 esulando dal “periodo sospetto” (sopra, consid. 19.1 e sotto, consid. 26.5). Se la dichiarazione per il 2016 non dovesse ancora stata inoltrata, l'UE ne chiederà il motivo all'escusso (allegato 35, quesito n. 2; sotto, consid. 26.6).

E. 24

Ricordato che nel 2013 il Ministero pubblico ticinese, su richiesta della magistratura italiana, aveva sequestro attivi di PI 1 per fr. 30'000'000.–, le ricorrenti rimproverano all'UE di non avergli chiesto d'informare su quegli attivi e, con la replica spontanea, di non aver assunto dall'autorità penale informazioni al riguardo, o meglio l'indicazione dei conti correnti e delle relazioni d'affari sequestrati nel procedimento penale conclusosi con il decreto d'abbandono n. ABB _____ (n. 21/j e allegato 37, quesito n. 2). Anche su questo punto il ricorso è fondato e impone un complemento istruttorio, che per semplicità ed efficacia va operato direttamente presso l'autorità penale (allegato 37, quesito n. 2; sotto, consid. 26.5). I quesiti all'escusso (n. 7 e 8 dell'allegato n. 35) sono ridondanti.

E. 25

Le domande d'informazione formulate dalle ricorrenti nella replica spontanea in merito agli “elementi emersi successivamente all'inoltro del Ricorso” (n. 23-25 e allegato 35, quesiti n. 4-6, 8 e 10-17) sono di per sé ammissibili (sopra consid. 2.4/c), tranne che per la domanda n. 1 (sopra, consid. 2.4/b), e appaiono pertinenti. Vanno quindi sottoposte all'escusso (sotto, consid. 26.2).

E. 26

Alla luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso l'incarto va rinviato all'organo esecutivo affinché proceda ai complementi e accertamenti specificati qui sotto (art. 21 cpv. 4 LPR).

E. 26.1

Anzitutto, l'UE effettuerà un sopralluogo dell'abitazione di PI 1 a G _____, verificando l'esistenza di eventuali beni pignorabili (sopra, consid. 10). Farà altrettanto per quanto attiene ai mobili e alle suppellettili presenti nella villa di M _____ e, all'occorrenza, avvierà la procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF; sopra, consid. 17).

E. 26.2

Inoltre, l'Ufficio sottoporrà all'escusso la lista di quesiti preparata dalle ricorrenti (annessa all'odierno giudizio [allegato 35]), tranne i n. 1, 2, 7, 8, 19, 20 e

E. 26.3

L'organo esecutivo, inoltre, inviterà PI 1 a fornire informazioni e documenti giustificativi anche sulle relazioni di deposito titoli presso la banca PI 10, come la n. _____, che risulta dagli estratti del conto n. _____, e sui conti intestati a società a lui riconducibili, come ad esempio sembrano essere la PI 11 e la PI 12, che già figuravano quali intestatarie dei conti posti sotto sequestro penale dal Procuratore generale nel 2013 (allegato 42, pag. 2), così come la PI 4 (sopra, consid. 13.2). Chiederà pure all'escusso di dare spiegazioni e di produrre i giustificativi sul pagamento degli interessi e degli ammortamenti relativi alla villa di M_____ (sopra, consid. 19.2).

E. 26.4

L'UE sottoporrà altresì ai terzi indicati nella lista prodotta dalle ricorrenti quale allegato 36 i quesiti n. 5 (dal primo al quarto trattino; sopra, consid. 11.2) e 8 (sopra, consid. 19.1), rimasti inevasi nell'istruttoria svolta dopo il ricorso. Gli altri quesiti verranno invece loro posti soltanto nella misura in cui l'escusso non avrà risposto a tutte le domande a lui rivolte né prodotto tutti i documenti richiesti (sopra, consid. 26.2 e 26.3). Anche per tali verifiche il periodo per cui sono chieste le informazioni sarà però limitato dal 27 gennaio 2011 al 10 luglio 2017 (sopra, consid. 26.2/a). Anziché sottoporre alla PI 4 il quesito n. 27, l'UE la inviterà, per il tramite del suo nuovo gerente _____, _____, a consegnargli le azioni della PI 17 con la comminatoria della pena prevista all'art. 324 n. 5 CP (sopra, consid. 16).

E. 26.5

L'Ufficio domanderà pure all'autorità fiscale l'edizione delle dichiarazioni fiscali dell'escusso dal 2011 al 2017. Se la dichiarazione per il 2016 non dovesse ancora essere stata inoltrata, esso ne chiederà il motivo all'escusso (allegato 35, quesito n. 2; sopra, consid. 23). L'UE interpellerà altresì il Ministero pubblico rivolgendogli le domande contenute nell'allegato n. 37 n. 2 (sopra, consid. 24).

E. 26.6

L'organo esecutivo procederà inoltre al pignoramento del credito derivante dagli averi depositati sulla relazione n. _____ intestata all'escusso presso l'PI 10, assegnando ai creditori e al debitore il termine di venti giorni per contestare il diritto di pegno fatto valere dalla banca (sopra, consid. 13.2).

E. 26.7

In funzione delle risposte dell'escusso e di quelle eventuali dei terzi e delle autorità, l'UE deciderà poi se sentire personalmente PI 1 una terza volta. Se del caso, l'organo esecutivo provvederà a pignorare, nei limiti della legge (art. 92, 93 e 97 cpv. 2 LEF), eventuali beni nuovamente scoperti. Infine, allestirà un nuovo verbale di pignoramento, menzionandovi riassuntivamente le misure istruttorie adottate, il diritto di PI 1 di ottenere dalla PI 4 il (ri)trasferimento delle azioni della PI 17, Milano (sopra, consid. 16), le quote di comproprietà per piani di C_____ (con il loro valore di stima e la rogatoria all'autorità grigionese, sopra, consid. 21) e gli eventuali nuovi beni pignorati.

E. 26.8

Va ricordato infine che per tutti gli accertamenti svolti e ancora da svolgere la tassa per l'esecuzione del pignoramento può essere aumentata, se dura più di un'ora, di fr. 40.– per ogni mezz'ora supplementare (art. 20 cpv. 3 OTLEF) e che ne può essere richiesta una conveniente anticipazione alle precedenti (art. 68 cpv. 1 LEF).

E. 27

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'incarto è retrocesso all'Ufficio di esecuzione di Lugano, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso dei considerandi da 26.1 a 26.8. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3.

Notificazione a: – ; – ; –. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano (con copia degli allegati 35, 36, 37, 42, 46 e 67, unitamente allo scritto delle ricorrenti del 29 gennaio 2019). Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il

presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.